



Prot. N. 31353/ 2012

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA ELIMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO SPECIFICA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CAPINERA N. 2/28 - QUARTIERE MONTEGRANARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 2792 del 16/01/2012 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. riguardante l'eliminazione della destinazione d'uso specifica di un fabbricato sito nel quartiere di Montegranaro, in via della Capinera n. 2/28;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 2792/12 del 07/05/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

La variante in esame viene dunque sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi ovvero rappresenta una modifica parziale del vigente PRG di una piccola area a livello locale che ricade all'interno in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale occorre effettuare la Valutazione di Incidenza, i sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente all'effettuazione della VAS per la variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pesaro, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 597 del 04/01/2012, recante timbro di posta in arrivo in data 05/01/2012, acquisita agli atti con prot. 2792 del 16/01/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in merito ad una variante parziale al vigente P.R.G. vigente relativa alla eliminazione della destinazione d'uso specifica di un fabbricato sito in via della Capinera n. 2/28, nel quartiere di Montegranaro, nella zona denominata Ledimar.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e, ai fini della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

La documentazione trasmessa con richiesta è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi;
3. Studio per la valutazione di incidenza.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della suddetta richiesta, con nota prot. n. 3758 del 19/01/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*¹;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.

¹ In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al Servizio 4.2, anziché al Servizio 4.1 di questa stessa A.P ed ha assunto la nuova denominazione "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio".

Lo scrivente Servizio, con nota prot. 3765 del 19/01/2012, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. **L'A.S.U.R. n. 1 – Pesaro**, con nota prot. 1644 del 26/01/2012, pervenuta in data 01/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 9101 del 09/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.”

2. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio del Servizio 4.1 -), con nota prot. 30265 del 04/05/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dal Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pesaro, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., corredato della scheda di sintesi.

Preso atto che la proposta di variante sostanziale prevede l'eliminazione della destinazione d'uso a "servizi sociali e ricreativi" (Sr) sull'immobile in oggetto, mantenendo le destinazioni previste nel sub-sistema R2, ai sensi di quanto disposto all'art. 4.2.1.5 delle N.T.A. del P.R.G.

Considerato che nel P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale la zona non è interessata da dissesti o ambiti esondabili.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa presente che sulla variante andrà acquisito il parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01.

E' opportuno evidenziare che in base all'art. 10 della recente L.R. n.22/2001 la documentazione da produrre per la variante in argomento, nell'ambito della suddetta procedura, dovrà anche contemplare una "verifica di compatibilità idraulica", volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello, prevedendo altresì misure di compensazione rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione.

Quanto sopra secondo il documento, in attuazione dell'art.10 della L.R. n.22/2011, che fornisce i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica e dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali, in corso di definizione.

Nell'ambito del suddetto parere di compatibilità, in base agli esiti dei richiesti studi specialistici, la scrivente potrà comunque formulare ulteriori prescrizioni o limitazioni, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte."

3. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali, con nota prot. 30339 del 04/05/2012, ha espresso parere positivo relativamente alla valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i..

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La proposta di variante in esame riguarda un fabbricato e il relativo lotto pertinenziale, ubicato nel quartiere di Montegranaro in via della Capinera n. 2/28 (zona Ledimar), per il quale si prevede esclusivamente il cambio di destinazione d'uso senza modificare l'attuale tipologia di intervento, che consente la "demolizione con ricostruzione" senza incrementi della volumetria esistente.

La modifica consiste quindi nella eliminazione dell'attuale destinazione d'uso specifica a "Servizi sociali e ricreativi" al fine di assegnare all'edificio una destinazione a carattere prevalentemente residenziale: la classificazione urbanistica varia da zona "B3.0 R2 Sr" a zona "B3.0 R2".

La superficie fondiaria del lotto è di 1.703 mq e corrisponde alla particella catastale n. 304 del Foglio n. 57.

L'area di intervento è interna alla ZPS IT5310024 denominata "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese".

La variante si configura come variante sostanziale in quanto varia la destinazione d'uso e modifica il carico urbanistico della zona, pertanto sarà adottata ai sensi dell'art. 26 della L.R. n.34/92 e s.m.i..

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerata l'entità della variante in esame che comporta la sola eliminazione dell'attuale destinazione d'uso specifica a "Servizi sociali e ricreativi" al fine di assegnare all'edificio una destinazione a carattere prevalentemente residenziale; visti i pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), compreso l'esito positivo della valutazione di incidenza; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene pertanto di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..**

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di PESARO indicata in oggetto, riguardante l'eliminazione della destinazione d'uso specifica di un fabbricato sito nel quartiere di Montegranaro in via della Capinera n. 2/28, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, sopra riportati al paragrafo 2) del parere istruttorio rif. prot. 2792/12 del 07/05/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione territoriale – V.I.A. – Beni paesaggistico ambientali*;
 3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso

Determinazione n. 1059 del 08/05/2012

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mp/ed
1421VAS\12VAS\12PD10104.doc

F.to

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
